

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.

2. La Regione, in particolare:

a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;

c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;

d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;

e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;

f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);

g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;

i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi

sociali regionale di cui all'articolo 25;

j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;

k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;

n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;

o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;

p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;

q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.